

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 323

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BIONDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2006

Nuove disposizioni in materia di responsabilità penale dei
minori

ONOREVOLI SENATORI. - Siamo di fronte ad un problema giuridico e sociale grave e di grande emergenza, come quello relativo alla criminalità minorile.

Il verificarsi di atti criminosi compiuti da minori, estranei alla sfera della criminalità organizzata, investe il Parlamento del problema e invoca il varo di una serie di provvedimenti rivolti alla prevenzione e alla repressione di tali atti con acquisita consapevolezza.

Occorre, quindi, creare degli strumenti educativi, preventivi e formativi sul piano sociale che tendano ad eliminare e compensare i disagi esistenziali causati dalla società della nostra epoca, senza limiti alle libertà, e tuttora incapace di trasmettere validi «modelli» educativi e morali in grado di imprimere percorsi formativi ed esistenziali coerenti con la crescita delle opportunità e delle opzioni.

La messa in atto di appositi strumenti potrà consentire la realizzazione di una puntuale e rigorosa valutazione degli obiettivi da raggiungere nel rispetto dei capisaldi della giustizia minorile.

Si renderà necessario un costante monitoraggio sui fatti criminosi commessi da minori, al fine di consentire la necessaria conoscenza, partendo dall'esperienza della realtà

odierna, per fornire agli addetti ai lavori la possibilità di acquisire quell'autoconsapevolezza necessaria alla comprensione dei processi di evoluzione sociale dei minori, a partire dall'attribuzione causale di valutazione soggettiva ai fini dell'attribuzione della responsabilità.

Sempre più spesso i nostri giovani, annoiati e demotivati, assumono dei comportamenti inadeguati per la formazione della personalità, che cozzano con la esigenza di graduale progressione evolutiva ed educativa propria dell'età giovanile.

La presente proposta di legge non vuole rimanere isolata, come appendice alle fredde note del codice penale e del codice di procedura penale, ma vuole essere la «testa d'angolo» per la realizzazione di un progetto ad ampio spettro.

L'intervento legislativo urgente che proponiamo - che prevede l'abbassamento a tredici anni della soglia di età del minore per quanto concerne la sua imputabilità, l'inflizione della pena e la diversa applicabilità delle misure di sicurezza - ha lo scopo di affrontare l'immediata emergenza sociale della criminalità minorile e di prendere in considerazione, visto lo sviluppo precoce del minore nell'età evolutiva, nuove misure in tema di legislazione penale rispetto al passato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Abbassamento del limite di età per
l'imputabilità del minore)*

1. L'articolo 97 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 97. - *(Minore degli anni tredici)*-
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i tredici anni».

2. Ogni riferimento normativo al limite di età di quattordici anni, ai fini dell'imputabilità del minore, deve intendersi sostituito con il limite di età di tredici anni.

Art. 2.

(Modifiche alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni tredici»;

b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - *(Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità) - 1.* In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni tredici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile».

Art. 3.

(Quantificazione della pena)

1. Al minore imputabile e capace di intendere e di volere la pena è diminuita soltanto se, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i sedici anni.

2. Ai fini dell'applicazione della pena e delle misure di sicurezza, ogni riferimento normativo ai limiti di età di quattordici anni e di diciotto anni deve intendersi sostituito con il limite di età, rispettivamente, di tredici e di sedici anni.

Art. 4.

(Disposizioni particolari relative ai minori)

1. Le disposizioni del codice penale, del codice di procedura penale nonché di leggi speciali che, ai fini della quantificazione delle sanzioni, dell'operatività di singoli istituti processuali nonché dell'applicazione delle misure di sicurezza, trovano applicazione nei confronti dei minorenni, devono intendersi riferite ai soli minori degli anni sedici.

Art. 5.

(Abbassamento del limite di età per l'esercizio del diritto di querela e di remissione)

1. Ai fini dell'esercizio diretto del diritto di querela e del diritto di remissione da parte del minore, il limite di età è stabilito in tredici anni.

2. Ogni riferimento normativo al limite di età di quattordici anni, ai fini dell'esercizio del diritto di querela e del diritto di remissione, deve intendersi sostituito con il limite di età di tredici anni.

Art. 6.

*(Abbassamento del limite di età per
l'ammonimento del testimone minore)*

1. Ai fini della sussistenza dell'obbligo di ammonimento del testimone minore, il limite di età è stabilito in tredici anni.

2. Ogni riferimento normativo al limite di età di quattordici anni, ai fini dell'operatività dell'obbligo di ammonimento del testimone, deve intendersi sostituito con il limite di età di tredici anni.

